

Scambio di note del 30 maggio 2003

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell'ambito dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS

Entrato in vigore il 1° giugno 2003

Traduzione¹

Ambasciata
del Principato del Liechtenstein
Berna

Berna, 30 maggio 2003

Al Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna

L'ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e ha l'onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 30 maggio 2003, del tenore seguente:

«Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime all'Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua più alta considerazione e ha l'onore di sottoporle quanto segue:

- considerando l'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
- considerando la soluzione speciale negoziata dal Principato del Liechtenstein in qualità di membro dello Spazio economico europeo (SEE) per quel che concerne la libera circolazione delle persone;
- con riferimento al Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein³, firmato il 21 giugno 2001 a Vaduz, relativo all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio⁴;
- con riferimento alle pertinenti discussioni avvenute in seguito tra una delegazione svizzera e una delegazione del Principato del Liechtenstein,

RS 0.142.115.144

¹ Dal testo originale tedesco (AS 2004 1287).

² RS 0.142.112.681

³ RS 0.632.31; RU 2003 2957

⁴ RS 0.632.31; RU 2003 2685

il Consiglio federale svizzero propone la seguente regolamentazione in applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS):

1. A decorrere dal 1° giugno 2003, la Svizzera concede ai cittadini del Liechtenstein che già risiedono in Svizzera la libera circolazione secondo l'articolo 10 paragrafo 5 dell'Allegato VIII dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS).
2. A decorrere dal 1° giugno 2003, il Principato del Liechtenstein concede ai cittadini svizzeri che già risiedono nel Liechtenstein il medesimo statuto garantito ai cittadini dello SEE risiedenti nel Liechtenstein conformemente alla soluzione speciale negoziata nel contesto dell'Accordo sullo SEE, sempreché si tratti di ambiti giuridici che fanno l'oggetto dell'Allegato VIII dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS).
3. La Svizzera concede ai prestatori di servizi in ambito commerciale provenienti dal Liechtenstein il diritto di effettuare prestazioni di servizio transfrontaliere conformemente all'Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.
4. Il Principato del Liechtenstein concede ai prestatori di servizi in ambito commerciale provenienti dalla Svizzera il diritto di effettuare prestazioni di servizio transfrontaliere conformemente all'Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.

Le disposizioni dell'Accordo del 6 novembre 1963⁵ tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri e lo scambio di lettere del 19 ottobre 1981⁶ concernente la sospensione parziale dell'articolo 3 del predetto Accordo restano in vigore sempreché prevedano una regolamentazione più vantaggiosa di quella del presente scambio di note.

Se il Governo del Principato del Liechtenstein approva quanto sopra, la presente nota e la nota di risposta del Liechtenstein formano un Accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 1° giugno 2003.

Per le questioni legate all'applicazione dello scambio di note è istituito un comitato formato da periti delle amministrazioni delle due Parti dell'Accordo. Il comitato è convocato *ad hoc* su domanda di una delle due Parti.

Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie quest'occasione per esprimere all'Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua più alta considerazione.»

⁵ RS 0.142.115.142

⁶ RS 0.142.115.142.1

L'Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l'onore di comunicare al Dipartimento federale degli affari esteri che il Governo del Principato del Liechtenstein ha approvato quanto precede. La nota del Dipartimento e la presente nota costituiscono un accordo tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, che entra in vigore il 1° giugno 2003.

L'Ambasciata coglie quest'occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l'assicurazione della sua alta considerazione.

